



COMUNE DI TACENO

(Provincia di Lecco)

Ordinanza contingibile e urgente n. 21/2018

IL SINDACO

Considerato che in occasione della festa di Capodanno sono diffuse forme di festeggiamento con sparo di petardi e accensione di fuochi e materiali pirotecnici di vario genere, peraltro spesso sprovvisti dei necessari presidi di sicurezza.

Tenuto conto delle gravi conseguenze che lo scoppio di petardi può determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare in loro una forte ed evidente reazione di spavento li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento, con potenziali ricadute anche in termini di pubblica incolumità.

Vista la relazione rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico in data 28.12.2018, nella quale si dà atto che il territorio Comunale è caratterizzato dalla notevole estensione delle aree boschive e dalla variegata fauna selvatica, e nel cui ambito pertanto, in vista della festività del Capodanno, si suggerisce l'adozione di apposite misure utili alla prevenzione del rischio di incendi e di danneggiamento del patrimonio zoologico.

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. n. 150/1979), ai sensi del quale è attribuita ai Comuni la funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di protezione degli animali e difesa del patrimonio zootecnico.

Vista la c.d. comunicazione di "Rischi diffusi sul territorio" emanata dalla Regione Lombardia in data 28.12.2018, dalla quale si evince che già "Per la giornata di domani, sabato 29/12, a partire dal pomeriggio, è previsto un aumento dell'intensità del vento, inizialmente sui crinali di confine, in serata sulla fascia prealpina".

Visto il D.L. 92/2008, convertito con modificazioni dalla L. 125/2008, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 e in particolare l'art. 1, rubricato "Incolumità pubblica e sicurezza urbana", ai sensi del quale "(...) per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile (...)".

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Visto l'art. 544-ter del Codice Penale, rubricato "Maltrattamento degli animali".

Tenuto conto pertanto che pratiche succitate sono foriere di gravi rischi per l'incolumità pubblica, per il patrimonio pubblico e privato e per l'ambiente naturale.

Ritenuto necessario impedire l'uso di petardi, fuochi e artifici pirotecnici di ogni genere al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico mediante l'adozione di apposito atto interdittivo.

Vista la L. 241/1990 in materia di procedimenti amministrativi.

Visto il D.lgs. 267/2000 e in particolare:

* l'art. 54, comma 4, il quale dispone che "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (...)";

* l'art. 54, comma 4-bis, il quale così recita: "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (...) ovvero riguardano fenomeni di abusivismo (...) o di violenza (...)".

ORDINA

**è fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale,
dal 28 Dicembre 2018 al 1° Gennaio 2019,
di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.**

d e m a n d a

agli Organi preposti per l'espletamento dei servizi di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria l'attività di vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

a v v e r t e

che chiunque violasse le disposizioni di questa Ordinanza sarà soggetto all'irrogazione delle sanzioni previste dalla disciplina vigente.

d i s p o n e

1. che la presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Taceno;
2. che copia di questa Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, alla Questura di Lecco, alla Stazione Carabinieri di Casargo, al Comando Stazione Nucleo Forestale di Margno, ai Vigili del Fuoco di Lecco.

c o m u n i c a

che contro questo atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R., ai sensi del D.Lgs. 104/2010; in alternativa, può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

Dalla residenza municipale, 28 dicembre 2018

Il Sindaco
Marisa Fondra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale